# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

Diego Prati,
CNA Installazione Impianti

**"Facciamo bene la DICO"**

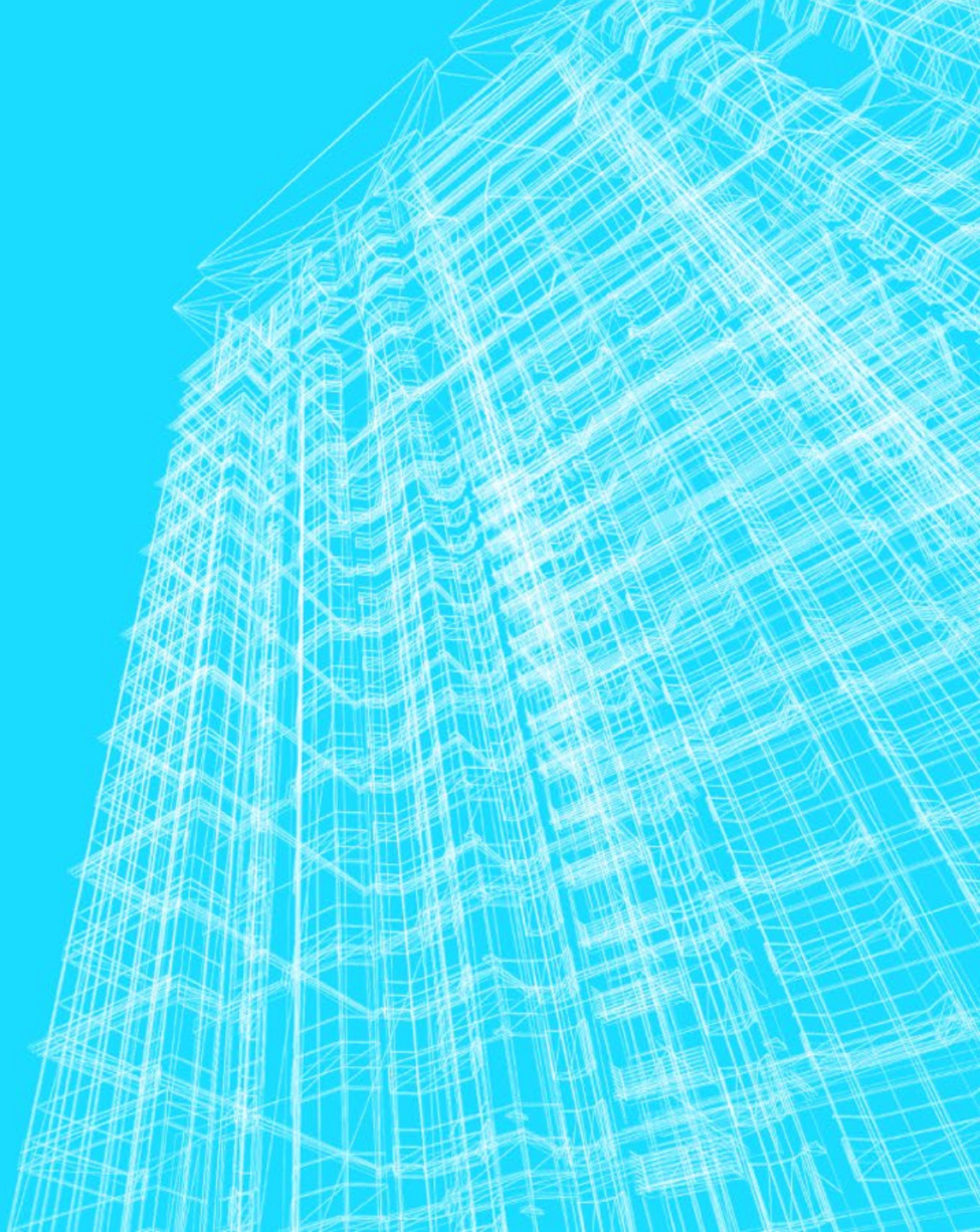

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Come deve essere redatta la DI.CO. e quali sono le responsabilità civili e penali dell'installatore?

La Dichiarazione di conformità (DI.CO.) rilasciata al cliente al termine dei lavori ha lo scopo di attestare che l'installazione è stata effettuata a regola d'arte secondo quanto previsto dalle norme tecniche garantendo professionalità, diligenza e perizia.

Le attività ricadenti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 rientrano tra i cosiddetti **"servizi pubblici essenziali"** previsti dagli artt. 1 e 2 della **L. 146/90**. Il fatto che la legge dica che gli installatori svolgono "servizi pubblici essenziali" già ne riconosce implicitamente la professionalità e una diligenza qualificata nell'adempimento del proprio lavoro.

Su questa professionalità e diligenza qualificata si incentrano le responsabilità civili e penali dell'installatore

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Fine dei lavori… Quando?

*"Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità, l'impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme".*

Questo recita l'art. 7 del D.M. 37/08, confermando due aspetti fondamentali:

- la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dopo la fine dei lavori;
- la "**fine dei lavori**" va considerata non tanto quando l'impresa termina materialmente l'installazione dell'impianto, ma **dopo che ha positivamente svolto tutte le verifiche di funzionalità e sicurezza**

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

**Mendace = Falso….**

l'impresa non può e non deve cedere nel modo più assoluto a eventuali richieste del cliente di rilasciare la DI.CO. prima della fine dei lavori.

**rilasciare una DI.CO. senza aver fatto le verifiche** dovute, dopo aver terminato i lavori, significa dichiarare il falso con tutte le conseguenze penali che una **dichiarazione mendace** comporta.

**rilasciare una DI.CO. senza aver le competenze richieste dalla tipologia di intervento**, significa dichiarare il falso con tutte le conseguenze penali che una **dichiarazione mendace** comporta.

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Le sanzioni e le responsabilità:

| | |
|---|---|
| **RESPONSABILITÀ CIVILI** | Risarcimento dei danni, risoluzione dei contratti; interventi correttivi della difformità e/o dei vizi dell'opera rispetto ai parametri della "Regola d'arte"). |
| **SANZIONI PENALI** | Multa, reclusione, ammenda, arresto, sequestro (Principali o accessorie) dell'impianto, a seconda dei casi: v. Codice penale (art. 449, 481, 589, 590, ecc.) e Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (art. 22 e 24). |
| **SANZIONI AMMINISTRATIVE** | Di vario importo: v. art. 16 del D.M. 37/08) da (€ 1.000 ad € 10.000 a seconda delle circostanze oggettive e soggettive). |
| **SANZIONI DISCIPLINARI** | Sospensione dall'Albo provinciale delle imprese. |

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Come redigere la Di. Co.

Della Dichiarazione di conformità (resa sulla base dell'allegato I al D.M. 37/08) fanno parte integrante per legge:

- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
- il progetto (art. 5, D.M. 37/08).

Sbagliato considerarli come l'ennesimo adempimento burocratico, perché costituiscono, delle vere e proprie polizze di assicurazione che consentono di identificare con precisione il lavoro svolto.

Documentano ciò che era stato realizzato e metteranno in luce le difformità, di chi interviene a posteriori, facendo automaticamente decadere le responsabilità di chi in origine aveva eseguito il lavoro a "regola d'arte".

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Gli allegati obbligatori

non vi sono limiti sulla documentazione che si può allegare alla DI.CO. per rappresentare compiutamente l'impianto. Per legge sono obbligatori:

1. Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. 37/08.
2. Relazione con tipologia materiali utilizzati.
   - Per i prodotti soggetti a norma specifica allegare la certificazione di norme di prodotto,
   - Per altri prodotti occorre garantire che sono conformi agli art. 5-6.
   - Occorre fornire indicazioni su numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili.

Schema di impianto realizzato.
*Il comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 37/08 descrive i contenuti minimi per un elaborato tecnico a regola d'arte e specifica che lo Schema dell'impianto da realizzare deve contenere la descrizione funzionale ed effettiva dell'opera, e la documentazione tecnica attestante eventuali variazioni avvenute in corso d'opera.*

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Gli allegati obbligatori e non

3. Riferimento a dichiarazioni precedenti già esistenti. *(nome dell'impresa esecutrice, eventuale protocollo e data della dichiarazione).*

4. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato dalla C.C.I.A.A.

- Certificati di possesso di particolari requisiti
- Verbali di verifica
- Reperti fotografici
- Etc…..

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Responsabilità di chi oltre l'installatore?

**Del committente →**, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a imprese abilitate, come previsto dall'art. 8 del D.M. 37/08,

**Del proprietario dell'impianto o occupante/utilizzatore, →** che deve adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza tenendo conto delle istruzioni d'uso e manutenzione fornite dall'impresa e dai fabbricanti delle apparecchiature.

Ma le responsabilità maggiori sono per i soggetti che a vario titolo redigono e sottoscrivono, per l'impresa, la Dichiarazione di Conformità. Fra questi in particolare **il Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice**, il quale sottoscrive che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Responsabilità di chi, quando c'è un progetto?

- Premesso che tutti gli impianti devono essere progettati come previsto dall'art. 5 D.M. 37/08, nel senso che prima di elaborare un'opera occorre averla pensata e concepita attraverso un elaborato.

- Nel caso in cui l'elaborato sia realizzato da un professionista iscritto a un ordine professionale, l'installatore è responsabile delle difformità e dei vizi se questi erano da lui riconoscibili in base alla perizia e competenza che è lecito aspettarsi da un installatore qualificato.

- Nel caso di progetti non corretti, **l'installatore è tenuto ad apportare delle varianti autonomamente**, qualora non siano particolarmente significative. In caso invece di varianti al progetto di particolare complessità, queste devono essere apportate da un professionista.
  Si ritiene comunque opportuno farsi sempre approvare, in forma scritta, le varianti suggerite.

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Responsabilità di chi, quando c'è un progetto?

Le varianti a un progetto possono essere apportate nel caso un progetto sia obsoleto, come ad esempio nell'eventualità di un progetto realizzato molto tempo prima della realizzazione dell'impianto. Prima di accettare l'incarico, l'impresa deve verificare se nel frattempo sia cambiata la norma tecnica applicata nel progetto. In questo caso il committente dovrà affidare ad un professionista l'incarico di aggiornare il progetto.

| VARIANTI SIGNIFICATIVE | VARIANTI NON SIGNIFICATIVE |
|---|---|
| • Cambio destinazione d'uso dei locali<br>• Riduzione grado di protezione di un circuito<br>• Aggiunta di uno o più circuiti<br>• Aggiunta di un interruttore sul quadro<br>• Cambio caratteristiche dei dispositivi di protezione | • Spostamento di un dispositivo (interruttore, pulsante) se non altera la funzione che lo stesso deve svolgere e se l'ubicazione è idonea<br>• Aggiunta o spostamento di un punto luce su un circuito<br>• Cambio di percorso di una conduttura se non porta variazioni nella sua Lunghezza |

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Intervento parziale su impianto esistente non a norma?

Si possono eseguire interventi parziali rilasciando quindi una dichiarazione che metta chiaramente in evidenza il parziale intervento di adeguamento dell'impianto e rimandare a posteriori il completamento dell'opera, quindi senza obbligo di mettere a norma l'intero a condizione che:

- viene comunque verificata la sicurezza dell'impianto nel suo complesso;
- viene assicurata la compatibilità dell'impianto realizzato ex novo con l'impianto esistente;
- si esegue l'incarico a regola d'arte apportando all'impianto le modifiche necessarie;
- si segnala al cliente la non conformità dell'impianto anche se la sua messa in conformità non rientra nell'incarico ricevuto.

Occorre però tener presente che il progetto, dichiarazione di conformità e attestazione di collaudo, si riferiscono alla sola parte d'impianto oggetto dell'intervento, ma **devono tenere conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto**.

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## La professionalità dell'installatore

L'installatore, e a maggior ragione il Responsabile Tecnico di un'impresa installatrice, deve essere a conoscenza delle Leggi e delle Norme tecniche da applicare ed è tenuto ad aggiornarsi continuamente, in quanto le norme tecniche vengono sottoposte periodicamente a revisione.

La "Professionalità" è un "obbligo di legge"; lo chiarisce l'art. 1176 (Diligenza nell'adempimento) del Codice civile quando si parla di diligenza qualificata:

- "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
- Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## La professionalità dell'installatore

La **diligenza**, in pratica, indica le modalità di esecuzione della prestazione (nel nostro caso **l'installazione o la manutenzione di un impianto**) e impone al debitore di fare tutto quanto necessario (il **rispetto delle norme tecniche**) a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento (l'installazione **di un impianto a regola d'arte che sia sicuro ed efficiente**). La diligenza richiesta è ben più che la semplice correttezza, buona fede o volontà, ed è sintetizzata nella figura del "**buon padre di famiglia**".

Quella richiesta al professionista, è una "**diligenza qualificata**", superiore cioè a quella che viene richiesta ad una persona comune, e deve essere commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire, il che comporta specifiche responsabilità le quali, se disattese, espongono il professionista al **rischio di essere chiamato in causa per negligenza, imprudenza o colpa lieve**, in base ai casi.

- la scelta dei materiali da impiegare è responsabilità dell'installatore

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Le responsabilità civili e penali…

In caso di incidenti gravi la responsabilità penale, che è sempre personale, rimane in capo al soggetto che ha compiuto l'errore di progettazione e/o realizzazione senza limiti di tempo, per un infortunio verificatosi per un difetto di installazione dell'impianto.

Della responsabilità civile è responsabile la società. In caso di società di persone i soci rispondono anche con il loro patrimonio degli obblighi e dei debiti della società.

Il creditore, in caso di fallimento della società, può agire nei confronti dei soci.

Dichiarazione di conformità, Dichiarazione di rispondenza e Scheda identificativa dell'impianto etc.. sono quindi considerati a tutti gli effetti Atto pubblico. Con le conseguenze del caso qualora si dichiari il falso.

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Le responsabilità civili e penali…

Acconsentire alla richiesta del cliente di anticipare la dichiarazione di conformità anche se i lavori non sono completamente terminati per accelerare il rilascio del certificato di agibilità. In caso di contenzioso si può essere imputati per falso ideologico ai sensi dell'art. 481 c.p. (*Falsità ideologica in **certificati** commessa da **persone esercenti un servizio di pubblica utilità***).

Per quanto riguarda il mondo impiantistico:

**certificati** → dichiarazione di conformità etc…

**Persone esercenti un servizio di pubblica utilità** → gli installatori.

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Le responsabilità civili e penali…

- Nel caso non si realizzi un impianto a regola d'arte; non si consegni la dichiarazione di conformità; si consegni una dichiarazione di conformità mendace;

  Si incorre nel reato di frode in commercio
  (art. 515 c.p. *Per aver consegnato una «cosa mobile» diversa da quella dichiarata*).

- In caso di infortunio riconducibile a un vizio o difetto dell'impianto

  il reato è di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

- Se l'infortunio riconducibile a un vizio o difetto dell'impianto dovesse rivelarsi mortale

  l'accusa potrebbe essere di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Le responsabilità civili e penali…

- Nella circostanza derivante da un vizio o difetto dell'impianto, anche senza danni a persone,

  si incorre nell'art. 2043 c.c. (*Risarcimento per fatto illecito*) che obbliga a rimborsare i danni (il fatto illecito è il non aver eseguito un lavoro a regola d'arte),

  ma soprattutto l'art. 40 c.p. (*Rapporto di casualità*) nel quale si sancisce che "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

# RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL'IMPRESA

## Le responsabilità civili e penali…

In merito all'art. 40 c.p. il reato si concretizzano a causa dalla mancata realizzazione di un'azione che poteva essere legittimamente pretesa e dalla cui omissione deriva un evento penalmente rilevante.

Questa condotta acquisisce rilevanza causale nei confronti di quei **soggetti che rivestono un ruolo di garanzia** rispetto alle attività loro affidate come, per l'appunto, **il tecnico manutentore** del quale il cittadino si serve facendo affidamento sulla sua specifica professionalità.

È indiscutibile che l'installatore abbia l'obbligo giuridico di impedire difetti in un impianto. Se da questi vizi o difetti ne dovesse scaturire un evento dannoso per persone o cose, questo articolo del Codice penale attribuisce a chi doveva impedire l'evento la responsabilità di averlo fatto accadere.

# GRAZIE PER L'ATENZIONE

installazione.impianti@cna.it

Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo. *(Molière)*

È facile eludere le nostre responsabilità, ma non possiamo eludere le conseguenze dell'aver eluso le nostre responsabilità. *(Josiah Stamp)*

*Presentazione estratta dalla guida pari titolo elaborata dal collega dott. Guido Pesaro responsabile nazionale CNA Installazione impianti fino al 2021.*

*Per una lettura completa si rimanda al sito www.impiantienergie.it sezione modulistica*

**"Facciamo bene la DICO"**